Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE

Alcune recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali in tema di transfer pricing: l'art. 24 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 e l'Ordinanza della Cassazione Civile, Sez. V, del 7 maggio 2026, n. 13136

Martedì 17 novembre 2026

LORENZO BALDANZI

L’art. 24 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

L’intervento normativo

- Il testo di Legge
- Accertamento per antieconomicità
- Valore di mercato e qualità degli indizi

ART. 24: IL TESTO DI LEGGE

«Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato può costituire un indice sintomatico dell'esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformità, siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformità in questione risulti manifesta e rilevante.»

La norma disciplina e delimita il valore sintomatico dello scostamento dal valore di mercato.

LE DUE CONDIZIONI

Scostamento con altri indizi

Ulteriori elementi indiziari.

La valutazione complessiva deve esprimere gravità, precisione e concordanza.

Difformità qualificata

La difformità deve presentare congiuntamente i caratteri della manifesta evidenza e della rilevanza.

Il testo non indica soglie numeriche (fonte di potenziale contenzioso).

Il solo scostamento non basta a fondare l'accertamento.

PERIMETRO ED EFFICACIA TEMPORALE

Imposte	Imposte sui redditi e IRAP.
Decorrenza	Dal 12 agosto 2026.
Raccordo con il nuovo T.U.	L'art. 24, comma 2, inserisce la disposizione gemella nell'art. 252-bis del D.Lgs. 141/2026.

ANTIECONOMICITÀ E IVA

Legge	L'art. 24 riguarda redditi e IRAP. L'IVA resta fuori dal suo perimetro espresso.
Cassazione	Cass. 19212/2021 e 33442/2024: detrazione negabile per antieconomicità evidente e macroscopica.
CGUE C-412/03	Prezzo superiore o inferiore al costo irrilevante per qualificare l'operazione ed inficiare la detrazione.
Sintesi	Principio di neutralità e peculiarità dell'IVA richiedono una verifica autonoma e più rigorosa rispetto alle imposte dirette.

LE AREE ANCORA APERTE

Soglia	“Manifesta e rilevante” resta una formula aperta, senza un parametro quantitativo espresso.
Valore di mercato	La disposizione non precisa criteri di determinazione né rinvia a metodologie riconosciute.
Inerenza	Distinzione tra inerenza e congruità: conta il nesso con l’attività d’impresa (l’inerenza ha natura qualitativa).
Insindacabilità	Le scelte imprenditoriali, anche svantaggiose, non sono sindacabili dal fisco (art. 41 Cost.)

L’ Ordinanza della Cassazione Civile, Sez. V, del 7 maggio 2026, n. 13136

La decisione della Cassazione

- Ordinanza 13136/2026
- Garanzie infragruppo gratuite
- Ragioni economiche ed onere della prova

IL CASO DELLE GARANZIE INFRAGRUPPO

Finanziamento Un *pool* di banche americane finanzia il gruppo per 60 milioni di dollari. La capogruppo USA ne è l'effettiva beneficiaria.

Società italiana La società italiana presta pro quota garanzie reali, mediante ipoteche e pegni, per circa 42 milioni di euro.

Remunerazione La controllata non addebita una commissione esplicita. L'Ufficio contesta l'assenza di valide ragioni economiche.

LA RIPRESA DELL'UFFICIO

Elemento	Dato dell'ordinanza
Garanzie nei conti d'ordine	€ 41.996.000
Base utilizzata nel calcolo CUP	€ 42.005.428
Tasso medio proposto dall'Ufficio	3,13%
Maggior imponibile per ciascun anno 2009 e 2010	€ 1.314.474

LE TESI A CONFRONTO

La posizione dell'Agenzia

Rileva il prezzo in senso tecnico.

I benefici economici successivi non sostituiscono la fee.

La garanzia ha natura onerosa.

La lettura accolta dalla Corte

Gratuità ed economicità richiedono una lettura economica unitaria.

Conta il regolamento complessivo degli interessi delle parti coinvolte.

Rilevano anche le utilità mediate (benefici compensativi).

La mancanza di una *fee* non esaurisce l'esame dell'operazione

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

«Nell'ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l'applicazione della normativa in materia di *transfer pricing*, allorquando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell'operazione in questione [...] e tale operazione sia giustificata da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo stesso».

Le ragioni economiche spettano al giudice di merito. Il relativo accertamento di fatto, ove adeguatamente motivato, resta insindacabile in sede di legittimità.

I VANTAGGI DELLA CONTROLLATA ITALIANA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Le utilità riconosciute in fatto

Ricavi futuri resi possibili dalla continuità aziendale.

Differenziale positivo sui tassi di interesse attivi e passivi.

Il contesto del finanziamento

Illiquidità della capogruppo.

Riduzione del fatturato delle controllate.

Rischio concorsuale con effetti sulla sopravvivenza della società italiana.

Il sostegno al gruppo tutela anche la continuità della controllata italiana

IL RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA UE

Hornbach-Baumarkt CGUE, 31 maggio 2018, C-382/16. Rilevano le ragioni commerciali legate all'interesse economico del gruppo.

Pizzarotti CGUE, 8 ottobre 2020, C-558/19. La tutela della ripartizione del potere impositivo richiede una misura proporzionata.

Il contribuente deve poter spiegare le ragioni commerciali interne al gruppo che giustificano le condizioni applicate.

I PRECEDENTI DELLA CASSAZIONE

Pronuncia richiamata	Contributo alla motivazione
Sezioni Unite 6538/2010	Occorre tenere conto dei vantaggi compensativi e del regolamento globale degli interessi.
Cass. 13850/2021	La società può dimostrare che il finanziamento gratuito è dipeso da "ragioni commerciali" interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate.
Cass. 7361/2024	Un finanziamento infruttifero, o a tasso non di mercato, non può essere sindacato in sé, essendo possibile per il contribuente dimostrarne le ragioni economiche.

LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

L'Amministrazione finanziaria

Deve dimostrare il presupposto della rettifica e lo scostamento dalle condizioni di mercato.

Il confronto richiede operazioni sufficientemente comparabili.

Il contribuente

Può dimostrare la coerenza delle condizioni con il mercato.

Se invoca ragioni commerciali per lo scostamento, deve provarne la sussistenza e i benefici compensativi.

Nel caso concreto, la CTR aveva ritenuto assolto l'onere della società.

I LIMITI DELLA DECISIONE

Gratuità	L'assenza di una *fee* non inficia, da sola, la tenuta fiscale della garanzia prestata.
Interesse di gruppo	Sinergie generiche non bastano. Occorrono benefici specifici e dimostrati per la garante, anche indiretti o futuri.
Portata	Il principio riguarda la fattispecie esaminata. Non offre una franchigia generalizzata per le garanzie gratuite.

IL DOSSIER PROBATORIO

Questione da dimostrare	Documenti e analisi utili
Perché la garanzia era necessaria	Contratti di finanziamento, covenant, richieste delle banche.
Quale utilità attendeva la garante	Piani industriali, ricavi prospettici e nesso con la continuità aziendale.
Che cosa sarebbe accaduto senza supporto	Scenari alternativi, rischio di crisi ed effetti sulla controllata.
Come si giustificano le condizioni	Analisi delle alternative, comparabilità e motivazioni nelle delibere.





www.odcec.torino.it
www.linkedin.com/company/odcec-torino/
www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos